



298/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80557 del
registro di segreteria, dal Sig. **XX**

(c.f. omissis) nato il omissis a omissis

(omissis) e residente in omissis (omissis), Via
omissis n. omissis, rappresentato e difeso
dall'Avv. Mario Orsini ed elettivamente domiciliato
presso lo studio in Roma, Via della Giuliana n.70;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21, ed in persona del legale
rappresentante pt sede Provinciale di Montesacro,
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane,

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto alla
corresponsione dei ratei di pensione privilegiata
con decorrenza anteriore al liquidato, con
corresponsione di quanto spettante oltre interessi
e rivalutazione monetaria, nonché spese legali
all'antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Mario
Orsini per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli
per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente ha prestato servizio dal
01/02/1983 alle dipendenze dell'Amministrazione
della Polizia di Stato, ed è in quiescenza dal
01/05/2016; nel 2011 veniva riconosciuta al Sig.
XX per etiopatogenesi multifattoriale la
dipendenza da causa di servizio ai fini di equo
indennizzo della infermità "SPONDILOARTROSI LOMBO-
SACRALE CON DISCOPATIE MULTIPLE" come da verbale
della CMO n. BL/B A70812362 del 2011 ascritta alla

Tabella A 8 e della patologia "discopatie multiple del rachide cervicale" ascrivibile a tab. B. Con Decreto n. 305 del 2016 del Ministero dell'Interno veniva concesso all'interessato l'equo indennizzo per la patologia "spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie multiple". Dopo il pensionamento, inoltrava la domanda di pensione di privilegio per la sola patologia spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie multiple, in data 1-7-2015 (domanda all.3 al ricorso). In data 1-12-2020 inoltrava domanda per la pensione privilegiata per entrambe le patologie SPONDILOARTROSI LOMBO-SACRALE CON DISCOPATIE MULTIPLE e DISCOPATIE MULTIPLE RACHIDE CERVICALE (considerandola presumibilmente un sollecito di quella del 2016 pur indicando nella successiva domanda entrambe le patologie e nella prima solamente la patologia lombare classificata dalla CMO del 2011 in tab. A).

Il ricorrente lamenta che l'INPS, nel liquidare la pensione privilegiata con atto n. RM032021933797 con decorrenza maggio 2016, abbia fatto decorrere gli arretrati dal 01/12/2020, nonostante la patologia Spondiloartrosi fosse stata riconosciuta nel 2011 e

la domanda fosse stata presentata subito dopo il pensionamento il 30/04/2016, per l'unica patologia di cui alla Tabella A 8.

2. Previa diffida, nella quale specifica che la nota del 2020 era un sollecito della domanda del 2016, ricorre in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto e la corresponsione degli arretrati dal maggio 2016. Chiede CTU contabile.

3. L'INPS si è costituito, eccependo l'inammissibilità della CTU contabile, meramente esplorativa e l'infondatezza della domanda sulla retrodatazione della decorrenza del trattamento di privilegio. Difatti ha riferito che: "la domanda di PPO n. 105201600005375 presentata dal ricorrente in data 16 giugno 2016 per la sola patologia "spondilosi lombosacrale con discopatie multiple" veniva respinta dalla Sede Inps di Montesacro con provvedimento INPS.704/05/2021.01977876 del 21 maggio 2021, sede che nel contempo lo aveva invitato a presentare nuova domanda.

La CMO aveva nel 2018 indicato l'unicità della infermità ascrivibile in tab A, comprendente entrambe le patologie di cui era affetto:

spondilosi cervicale e lombosacrale. Data la domanda per una sola patologia la Sede aveva richiesto alla CMO di Roma di poter scorporare la patologia richiesta dall'interessato e poterla ascrivere singolarmente; sennonché, in data 14/09/2020 la CMO rispondeva con PEC in cui dichiarava che la patologia richiesta dall'interessato non poteva essere ascritta singolarmente. Di conseguenza l'interessato proponeva in data 9 novembre 2020 una "nuova domanda" di PPO n. 2150871400068 comprendente entrambe le patologie, domanda che veniva accolta con riconoscimento della prestazione con determinazione RM032021933797 del 9 novembre 2021, con decorrenza giuridica dalla cessazione e decorrenza economica dalla data della domanda in quanto presentata dopo due anni dal collocamento a riposo.

4. All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le rispettive difese.

5. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne la diversa decorrenza della pensione di privilegio.

Il ricorso non è fondato. Se è pur vero che presumibilmente vi è stata parziale confusione amministrativa, tuttavia si ritiene che il primo pronunciamento della CMO (nel 2011) sulle due patologie era stato formulato ai fini di equo indennizzo, cui era seguita la liquidazione del dovuto per la sola patologia lombare classificata in tab A.(DM 305/2016). Mentre, ai fini della pensione di privilegio, come rappresentato in fatto, le interlocuzioni medico legali con la CMO (verbali 2018 e 2020 su richiesta di precisazioni) hanno indicato l'impossibilità di attribuire la PPO separatamente e non congiuntamente per le due affezioni.

7. Va messo in rilievo che, nel decreto n.305/2016 su citato di equo indennizzo, viene espressamente respinta la domanda di equo indennizzo per discopatie multiple del rachide cervicale, in quanto la relativa domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stata giudicata

intempestivamente prodotta ai sensi dell'articolo 2 co.1 del DPR 416/2001 come da DM 3129/15 del 2015, che non risulta non contestato.

Nel verbale della CMO del 2018 (n. A71712157) sulla domanda del 2016 le patologie sono valutate congiuntamente ai fini dell'ascrivibilità come confermato nel verbale del 2020 (n. RM120002506). Di qui la corretta decorrenza della PPO dalla data della "corretta" distinta domanda del 2020 presentata per entrambe le patologie.

Attesa la concordanza delle valutazioni medico legali della CMO nella classifica unitaria e complessiva ai fini di pensione di privilegio, non si ritiene che sia necessario ricorrere ad una consulenza tecnica d'ufficio.

8. Tutto ciò considerato, il ricorso è rigettato.

9. Le spese legali sono compensate per la particolarità della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,

rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
giugno 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.06.2025 13:02:46
GMT+02:00